Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 11/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 29.09.2015 ed estinto anticipatamente, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale domanda la restituzione di interessi corrispettivi pari ad € 1041,55 in virtù della richiesta applicazione del criterio *pro rata temporis* come da condizioni contrattuali, oltre interessi legali.
Costituitasi, parte resistente, incorporante della mandataria, si oppone alle pretese della ricorrente affermando, con riferimento alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis, che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescenti, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (cfr. sezione 2 "Caratteristiche principali del prodotto di credito", riquadro relativo a "Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione"). Il cliente, inoltre, ha pagato solo gli interessi relativi alle n. 52 quote scadute al momento dell'estinzione anticipata poiché il calcolo del debito residuo - di cui al conto estintivo – tiene conto degli interessi sulle rate future, secondo il piano di ammortamento alla francese accettato dal cliente. L'intermediario rileva, poi, che l'infondatezza del criterio di restituzione degli interessi secondo il metodo *pro rata temporis* è stata evidenziata dal Collegio di Coordinamento (con la nota decisione n. 10003/2016) e anche dalla Magistratura ordinaria (cfr Tribunale di Roma, sent. 19 settembre 2019).

A sostegno delle sue argomentazioni cita diverse decisioni dei Collegi ABF che in casi analoghi hanno ritenuto applicabile il rimborso degli interessi secondo il piano di ammortamento del prestito.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso essendo le pretese del ricorrente infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La domanda avanzata nel ricorso, di contenuto coerente rispetto al reclamo come richiesto dal Collegio di Coordinamento (n. 16525/2019), è relativa al riconoscimento del suo diritto alla restituzione di interessi corrispettivi non maturati alla data dell'estinzione anticipata secondo il criterio del *pro rata temporis.*
Il ricorso merita di essere accolto.
Il Collegio non può infatti fare a meno di rilevare la patente contraddittorietà delle pattuizioni contrattuali che si occupano dei criteri di computo degli interessi corrispettivi. Nel modulo SECCI, allegato al contratto, è precisato, da un lato, che le rate del finanziamento sono calcolate *secondo il piano di ammortamento alla francese* (v. alla voce *Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione*), dall' altro, è previsto che gli interessi in caso di estinzione anticipata vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* (v. alla voce *Rimborso anticipato*). Siffatto sviluppo non lineare delle pattuizioni negoziali è pure confermato dal piano di ammortamento e dal prospetto di liquidazione, quest'ultimo sottoscritto dal cliente al momento della stipulazione.
Orbene, in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali (v. da ultimo ABF Napoli, n.11611/2020) cui questo Arbitro si riporta, in caso di ambiguità delle disposizioni negoziali in tema di calcolo degli interessi corrispettivi, si impone l'applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore; con la conseguenza che gli interessi debbano essere computati con il criterio *pro rata temporis*.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 1.942,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO